



Automobile Club d'Italia

Servizio Patrimonio e Affari Generali

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA N.5/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA DI SERVIZI DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

CIG: 9781306D0C

CUI: S00493410583202300050

CPV: 85312320-8

Sommario

PREMESSE.....	4
1. IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	10
3.2. OPZIONI E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI GENERALI.....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	19
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO.....	20
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
10. SOPRALLUOGO.....	23
11. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE (ex AVCPass).....	23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
13.1 ISTRUZIONI OPERATIVE.....	26
13.2 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	28
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	30
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	32
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33

16. OFFERTA TECNICA.....	33
17. OFFERTA ECONOMICA.....	35
17.1 BUSTA CONTENENTE ELEMENTI A GIUSTIFICAZIONE DELL’OFFERTA	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	37
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	41
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	42
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	43
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	44
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	45
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	46
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
23.1 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI.....	47
23.2 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	48
23.3 SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI	49
23.4 ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO	49
23.5 CAUZIONE DEFINITIVA	49
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	49
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	50
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 16 dell'11 maggio 2023, del Responsabile dell'Unità Progettuale per l'Attuazione della Centrale Acquisti della Federazione ACI (UPCA), è stata autorizzata la procedura d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di advisor per la verifica della congruità economica dei servizi offerti dalle società' in house dell'Automobile Club d'Italia.

La gara avviene mediante procedura aperta n.5/2023, interamente gestita con il sistema telematico e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60, 44, 52, 58 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti).

Gli operatori economici interessati a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, possono procedere a presentare la propria candidatura entro il termine e secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 12. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, nonché altre informazioni.

Il bando di gara è spedito alla G.U.U.E. in data 16\05\2023, pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito del committente www.aci.it, sui siti informatici di cui all'art. 73 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale - Gazzetta Aste e Appalti e La Notizia, su due quotidiani a diffusione locale - Il Giornale Area Centro-Sud e il Fatto Quotidiano rubrica Enti Centro Sud, ai sensi dell'art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017.

Il luogo di svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento è NUTS ITI43.

CIG 9781306DOC

Il **Responsabile del procedimento** è la dott.ssa Sara Mosca, s.mosca@aci.it, telefono 06.4998.2450, e-mail s.mosca@aci.it.

Il **Direttore dell'esecuzione del contratto** è il dott. Carlo Conti, c.conti@aci.it, telefono 06.4998.2361, c.carlo@aci.it.

Codice AUSA: 0000163815.

Indirizzo PEC: gare.appalti@pec.aci.it.

Profilo del Committente: [www.aci.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti](http://www.aci.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti).

Durata del procedimento: ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data della determina a contrarre.

Il presente Disciplinare recepisce le indicazioni contenute nel Bando tipo di ANAC n. 1/2021, aggiornato alla delibera n. 154 del 16 marzo 2022 “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” e la normativa in esso richiamata.

1. IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI

La procedura si svolgerà mediante l’utilizzo e secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della Federazione ACI, nel portale <https://portaleacquisti.aci.it>, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente documento.

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l’assistenza al numero tel. +39-02124121398. La compatibilità del PC in uso è verificabile cliccando sul link “Requisiti Minimi di Sistema” presente in homepage del Portale.

Per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID (ex DigitPA), previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4, dell’art. 21, del D. Lgs. n. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura, è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel portale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel portale.

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Stazione appaltante, anche tramite il gestore della piattaforma, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone opportuna comunicazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) il presente Disciplinare di gara;
- c) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1);
- d) Documento di Gara unico Europeo in formato elettronico (DGUE – Allegato 2);
- e) Capitolato tecnico e prestazionale (Allegato 3);

- f) Schema di Offerta Tecnica (Allegato 4);
- g) Schema di Offerta Economica (Allegato 5);
- h) Schema di Contratto (Allegato 6);
- i) Patto di Integrità ACI (Allegato 7);
- j) Istruzioni in merito alla compilazione della “Relazione giustificativa dell’offerta economica” (Allegato 8);
- k) Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi dei componenti il team di lavoro (Allegato 9);
- l) Dichiarazione sulla natura del rapporto professionale dei componenti il team di lavoro (Allegato 10);
- m) Documento “Requisiti minimi di sistema” presente in home page del Portale accessibile al seguente link:
<https://portaleacquisti.aci.it/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, in formato elettronico pdf, scaricabile dal sito www.aci.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, e sul portale acquisti della Federazione ACI <https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html>, nonché sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziopubblici.it, liberamente accessibili in conformità all’art. 74, commi 1 e 4, del Codice.

Per quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al Codice dei contratti pubblici, alle Linee Guida ANAC, nonché al manuale delle procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 12:00 del giorno 19 giugno 2023** esclusivamente a mezzo messaggistica di portale (area “messaggi” della RDO).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro le **ore 18:00 del giorno 21 giugno 2023** mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della presente procedura di gara nonché sul sito istituzionale ACI www.aci.it - Sezione Bandi di gara e contratti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione e-mail con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Le risposte ai chiarimenti saranno inoltre disponibili all’indirizzo internet <http://www.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-incorso.html>.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente, via mail o PEC o comunque dopo la data ultima per la presentazione delle stesse.

Per inviare una Richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà: - accedere alla RdO; - cliccare nella sezione “Messaggi” posizionato nella parte superiore dello schermo; - cliccare su “Crea messaggio”; - compilare la richiesta; - cliccare su “Invia messaggio”.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni verranno notificate agli operatori economici all'indirizzo/agli indirizzi mail inserito/i dall'operatore stesso per la propria utenza a portale (sezione "Informazioni Utente").

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura saranno effettuate mediante l'apposita area "Messaggi" del Portale. Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

L'ACI si riserva comunque di effettuare le comunicazioni senza l'utilizzo dell'area "Messaggi" del Portale facendo riferimento all'indirizzo PEC istituzionale (o strumento analogo negli altri Stati membri) indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice nonché le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto è rappresentato dall'affidamento dei servizi di verifica della congruità economica dell'offerta di servizi delle società in house dell'Automobile Club d'Italia.

In particolare, il servizio consiste nella predisposizione e consegna - per ciascuna delle sei società *in house* di ACI, di cui all'art.1 del capitolato tecnico e prestazionale, di un documento (cd fairness opinion) che attesti annualmente, in relazione ai budget e ai piani di attività relativi agli esercizi 2024, 2025 e 2026 proposti da ciascuna delle predette società e condivisi dai centri di responsabilità dell'ACI competenti, la congruità complessiva dei costi/tariffe relativi ai prodotti/servizi erogati all'Ente. Su richiesta dei predetti

centri di responsabilità dell'ACI, tale documentazione deve essere aggiornata in occasione di eventuali modifiche infrannuali relative sia al perimetro dei servizi resi, che al valore dei budget inizialmente assegnati, per ciascuna annualità, da ACI.

Più nel dettaglio, l'operatore economico dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione e consegna, per ciascuna società, di una fairness opinion sulla congruità economica complessiva dei prodotti/servizi erogati all'Ente, in base alle attuali convenzioni, ai piani annuali di attività e ai budget alle stesse assegnati; le conclusioni a cui giunge tale documento devono fondarsi sulle analisi contenute nel modello analitico (di seguito Modello) elaborato dall'Advisor, il quale dovrà riportare le metodologie adottate e il processo logico seguito nonché i dati e gli altri elementi di comparazione relativi ai beni/servizi erogati dagli eventuali operatori individuati nel benchmark di riferimento specificandone le relative fonti in modo da favorirne la tracciabilità;
- b) alla predisposizione e consegna, per ciascuna società, del modello analitico, con relativo documento esplicativo, utilizzato per la redazione della fairness opinion e da allegare alla stessa; in dettaglio, il predetto modello dovrà riportare, sulla base di quanto trasmesso dalle società in house e dai Centri di responsabilità interessati:
 - 1) i valori di budget economico assegnato dall'ACI alle società suddivisi per singolo servizio/attività con evidenza dei costi diretti e indiretti (sia interni che esterni) attribuiti, sulla base di criteri generalmente applicati nella prassi, a ciascun servizio/attività;
 - 2) i dati quantitativi e qualitativi di analisi relativi a ciascun servizio/attività;
 - 3) i driver di costo utili alla comparazione con il benchmark;
 - 4) i servizi oggetto di affidamento che non sono presenti sul mercato tenuto conto, tra l'altro, delle modalità e condizioni di svolgimento degli stessi;
 - 5) le eventuali operazioni di normalizzazione dei dati utili alla comparazione con il mercato;
 - 6) la descrizione dei dati utilizzati per il benchmark tenendo conto, per i servizi strumentali, alla comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali, nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;
 - 7) determinazione del posizionamento dei costi dei servizi offerti dalle società in house dell'ACI rispetto al range di variabilità dei costi per servizi analoghi rilevato nel benchmark.
- c) alla predisposizione di slides grafiche di presentazione della metodologia utilizzata e degli esiti della relativa attività di comparazione dei prodotti/servizi oggetto di affidamento, ai fini illustrativi verso gli organi di amministrazione dell'Ente; tali slides devono essere allegate alla fairness opinion;
- d) alla condivisione con il Management ACI e con quello delle società in house, delle logiche adottate per la predisposizione del Modello raccogliendo e valutando le osservazioni e/o indicazioni che emergeranno dal confronto con i predetti interlocutori.

L'importo complessivo a base di gara per l'intera durata contrattuale è di € 273.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre le opzioni di cui al successivo paragrafo 3.2, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, valutati in € 0,00, trattandosi di prestazione che ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ed in combinato con quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture".

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	€
1	a) Verifica della congruità economica dell'offerta di servizi delle società in house dell'Automobile Club d'Italia	85312320-8 Servizi di consulenza	P	273.000,00

L'opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 0,00) è indicata ai fini dell'acquisizione del CIG e della compatibilità con il sistema amministrativo-contabile dell'Ente e secondo le indicazioni e precisazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 marzo 2021 e nella delibera ANAC n. 461 del 16 giugno 2021.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché per la verifica di congruità delle offerte dei servizi delle Società in house, oggetto della prestazione messa a gara, è necessario disporre di una metodologia unitaria, omogenea e sistematica applicabile all'analisi di congruità delle offerte di servizi di tutte le società in house, a garanzia del sistema di governance della Federazione ACI; in tal modo, inoltre, è possibile ottenere delle economie di costo ed organizzative, che una eventuale suddivisione in lotti rischierebbe di vanificare con la conseguenza di dover gestire metodologie, anche differenti, ed aggravii di procedure, relazioni e meccanismi di coordinamento.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio propri dell'Ente.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto, rapportata alle fasi delle attività descritte nel capitolato tecnico e prestazionale, decorre dalla data della stipula del contratto, presumibilmente 01 ottobre 2023, con efficacia fino al 31 dicembre 2026.

L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8 e 13 del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 1, della L. n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del DL 76/2020, successivamente modificato dal DL 77/2021, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le attività oggetto dell'appalto dovranno svolgersi secondo la tempistica, per ciascun anno solare, fissata nel capitolato tecnico e prestazionale (allegato 3).

In particolare, le attività dovranno essere espletate nel seguente arco temporale:

ANNO 2023:

- a) Fase istruttoria: entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
- b) Fase di predisposizione del Modello: entro i 20 giorni successivi;
- c) Fase di alimentazione del Modello e verifica/test rispetto al benchmark di riferimento: entro i 20 giorni dalla trasmissione della proposta del budget e piano di attività delle società;
- d) Fase di illustrazione al Management dell'elaborato complessivo: entro i 5 giorni successivi;
- e) Fase di redazione della fairness opinion e dei relativi allegati: entro i 5 giorni successivi;

ANNO 2024:

- a) Fase di aggiornamento, alimentazione del Modello, verifica/test rispetto al benchmark di riferimento: entro i 20 giorni dalla trasmissione della proposta di budget e del piano di attività delle società;

- b) Fase di illustrazione al Management dell'elaborato complessivo: entro i 10 giorni successivi;
- c) Fase di redazione della fairness opinion e dei relativi allegati: entro i 5 giorni successivi;
- d) Eventuale fase di aggiornamento infrannuale del Modello: entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della modifica apportata al perimetro dei servizi e/o al budget assegnato da ACI.

ANNO 2025:

- a) Fase di aggiornamento, alimentazione del Modello, verifica/test rispetto al benchmark di riferimento: entro i 20 giorni dalla trasmissione della proposta di budget e del piano di attività delle società;
- b) Fase di illustrazione al Management dell'elaborato complessivo: entro i 5 giorni successivi;
- c) Fase di redazione della fairness opinion e dei relativi allegati: entro i 5 giorni successivi;
- d) Eventuale fase di aggiornamento infrannuale del Modello: entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della modifica apportata al perimetro dei servizi e/o al budget assegnato da ACI.

ANNO 2026:

- a) Eventuale fase di aggiornamento infrannuale del Modello: entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della modifica apportata al perimetro dei servizi e/o al budget assegnato da ACI

3.2. OPZIONI E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di variazioni dei prezzi e dei costi standard, in aumento o in diminuzione, entro i limiti dell'importo di € 18.200,00, oltre IVA, per l'intera durata del contratto. I prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale; a decorrere dal secondo anno di appalto, la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate superano il dieci per cento del prezzo originario. La richiesta di adeguamento dovrà essere corredata dei documenti attestanti la variazione richiesta e sarà sottoposta a verifica da parte della Stazione Appaltante. Il riconoscimento non avviene per valori inferiori o uguali al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

<p>Modifiche contrattuali di cui all'art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro il limite del 10% (comprensive degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), previste dall'art.29 del DL.4/2022, riferito al secondo e terzo anno.</p>	<p>€ 18.200,00</p>
--	--------------------

Il valore del quinto d'obbligo non è incluso nel valore complessivo dell'appalto, ma computato nella determinazione del valore del CIG ed è delimitato secondo quanto precisato dalla Delibera ANAC n. 461 del 16/06/2021.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è presuntivamente pari ad € 291.200,00, oltre IVA ed oltre ogni onere, imposta ed accessori ed oltre oneri della sicurezza da interferenza, pari a 0,00.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- 1.a.i.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 1.a.i.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 1.a.i.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5, lett. m) del Codice.

5.REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti richiesti avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e della Delibera ANAC attuativa del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) n. 464 del 27 luglio 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

In sede di partecipazione alla procedura i requisiti generali e speciali di cui ai paragrafi seguenti saranno attestati dai soggetti esclusivamente con dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sia in merito al possesso del singolo requisito che in merito alla conformità all'originale del documento prodotto a comprova.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità l'**iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti richiesti dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e C) dell'art. 45, comma 2, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna impresa aderente al GEIE, di cui al D.lgs. 240/1991.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato globale minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell'appalto, IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari.

Il suddetto requisito è richiesto, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile dotato di capacità economico-finanziarie proporzionate al valore dell'appalto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno richiesto nell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o attestazioni dei privati comprovanti la prestazione a proprio favore di servizi con indicazione dei relativi importi e date complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altre modalità ai sensi dell'art. 86 del Codice.

- b) Fatturato specifico medio annuo, riferito al triennio 2020-2022, pari a € 150.000,00 nell'attività di advisory riferita ad analisi di mercato, valutazioni di benchmark e/o congruità economica di beni e servizi reperibili sul mercato.

Il suddetto requisito è richiesto, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile dotato di competenze nel settore specifico proporzionate al valore dell'appalto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno richiesto nell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altre modalità ai sensi dell'art. 86 del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:

- c) Regolare esecuzione, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, di almeno due servizi relativi alla categoria principale afferenti all'espletamento di analisi di mercato, *benchmark* e *fairness opinion* nell'ambito dei processi di acquisto di beni e/o servizi.

Il suddetto requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dotati di capacità tecnica e professionale idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di prestazioni in considerazione della specificità dei servizi richiesti. Ciò detto, il requisito di capacità tecnica e professionale è stato comunque determinato in modo tale da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che, con riferimento al requisito di cui alla lettera c) che precede, i servizi possono essere ripetuti/riproposti anche in più contratti con il medesimo committente. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell'arco temporale di riferimento oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente o non ancora conclusi.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- d) Disponibilità di struttura **operativa minima** composta da n.4 risorse, di cui vanno indicati i nomi dei professionisti - persone fisiche che eseguiranno direttamente le prestazioni oggetto d'appalto, corrispondenti a: un legal consultant, un manager, un esperto senior e uno junior consultant.

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il facsimile allegato (allegato 9), salvo offerta migliorativa come da paragrafo 16 del presente disciplinare, per ciascuna figura professionale il possesso dei requisiti minimi previsti, di seguito declinati ed allegare il *curriculum vitae et studiorum* di ogni componente il gruppo di lavoro dedicato, redatto in formato europeo e firmato dal diretto interessato, a garanzia della veridicità delle informazioni riportate.

✓ **1 legal consultant:** iscritto all'Ordine degli avvocati da almeno 15 (quindici) anni e provata esperienza nella materia degli affidamenti nell'ambito dell'in house providing.

La comprova dei requisiti minimi è fornita mediante:

- per l'iscrizione da almeno 15 (quindici) anni all'Ordine degli avvocati, attestato attuale dell'Ordine degli avvocati da dove si evince la data di iscrizione;
- per la provata esperienza nella materia degli affidamenti relativi all'*in house providing* ai sensi del Codice dei contratti pubblici, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti, in dettaglio, l'assunzione di almeno 10 (dieci) incarichi/contratti, ivi inclusi l'assistenza legale in giudizio, relativi alla materia dell'in house providing. Per ciascun incarico/contratto nelle attestazioni dovrà essere indicato l'oggetto, l'importo, la data e il committente (pubblico o privato).

La provata esperienza può riferirsi anche ad attività espletate nell'ambito di un gruppo di lavoro, purché si evinca in modo chiaro dalla documentazione prodotta la reale attività eseguita dal dichiarante.

✓ **1 manager:** laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con una anzianità lavorativa di almeno 15 (quindici) anni e provata esperienza nelle attività di analisi dei costi, benchmark e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato. Il Manager, inoltre, deve avere provata esperienza nella conduzione o nel coordinamento di gruppi di lavoro complessi.

La comprova dei requisiti minimi è fornita:

- per la laurea, attestato del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento);
- per l'anzianità lavorativa nell'ambito dell'attività di advisory di almeno 15 (quindici) anni, attestazione del datore di lavoro ovvero, in caso di libero professionista, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti la partecipazione a gruppi di lavoro relativi a contratti in almeno 15 (quindici) anni anche non continuativi. Per ciascun contratto dovrà essere indicato l'oggetto, la data e il committente (pubblico o privato).
- per la provata esperienza nell'attività di *benchmark* e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti la partecipazione del professionista a gruppi di lavoro relativi ad almeno 5 (cinque) contratti aventi ad oggetto le predette attività. Per ciascun contratto dovrà essere indicato l'oggetto, la data e il committente (pubblico o privato).
- per l'inquadramento attuale nel profilo di manager, attestazione del proprio datore di lavoro sull'inquadramento del dipendente nel profilo corrispondente a quello di manager ovvero, in caso di libero professionista, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti che il professionista ha svolto la funzione di coordinamento di gruppi complessi (manager) in almeno 1 (uno) incarico. Per ciascun contratto dovrà essere indicato l'oggetto, data e il committente (pubblico o privato).

✓ *1 esperto senior*: laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con una anzianità lavorativa di almeno 7 (sette) anni e provata esperienza nell'attività di analisi dei costi, *benchmark* e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato.

La comprova dei requisiti minimi è fornita mediante:

- per la laurea, attestato del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento);
- per l'anzianità lavorativa nell'ambito dell'attività di advisory di almeno 7 (sette) anni, attestazione del datore di lavoro ovvero, in caso di libero professionista, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti la partecipazione a gruppi di lavoro relativi a contratti in almeno 7 (sette) anni anche non continuativi. Per ciascun contratto dovrà essere indicato l'oggetto, la data e il committente (pubblico o privato).
- per la provata esperienza nell'attività di *benchmark* e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti la partecipazione del professionista a gruppi di lavoro relativi ad almeno due contratti aventi ad oggetto le predette attività. Per ciascun contratto dovrà essere indicato l'oggetto, la data e il committente (pubblico o privato).
- per l'inquadramento nel profilo di esperto senior, attestazione del proprio datore di lavoro sull'inquadramento del dipendente nel profilo corrispondente a quello di esperto senior ovvero, in caso di libero professionista, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti che il professionista ha ricoperto il ruolo di esperto senior in gruppi di lavoro per contratti (almeno un contratto) su temi di valutazione di congruità economica di servizi e/o

benchmark. Per ciascun contratto dovrà essere indicato l'oggetto, la data e il committente (pubblico o privato).

✓ 1 *junior consultant*: laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con una anzianità lavorativa di almeno 2 (due) anni presso società di Advisory.

La comprova dei requisiti minimi è fornita mediante:

- per la laurea, attestato del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento);
- per l'anzianità lavorativa di almeno 2 anni presso società di advisory, attestazione del datore di lavoro ovvero, in caso di libero professionista, attestazioni da parte degli enti committenti o copia di contratti (o estratto di essi) dai quali risulti la partecipazione a gruppi di lavoro per contratti di advisory in almeno 2 anni anche non continuativi. Per ciascun contratto nelle attestazioni dovrà essere indicato l'oggetto, la data e il committente (pubblico o privato).

Si intende per anzianità lavorativa, in caso di lavoro dipendente, gli anni complessivi che saranno computati in mesi; il mese sarà computato per intero se l'anzianità è superiore a 15 giorni.

Per l'anzianità lavorativa, in caso di libero professionista, il calcolo degli anni complessivi verrà effettuato sommando tutti gli anni in cui è presente almeno un incarico assunto.

Per l'anzianità lavorativa in caso di carriera che preveda lo svolgimento sia di lavoro dipendente che di libera professione il calcolo degli anni complessivi verrà effettuato sommando gli anni complessivi di lavoro dipendente con gli anni complessivi di libero professionista, calcolati secondo quanto appena stabilito sopra.

In caso di contemporaneo svolgimento di lavoro dipendente e di libera professione nel medesimo anno, i periodi non saranno sommati ma verranno considerati una sola volta a scelta del dichiarante.

Tutti i requisiti prescritti per ciascun profilo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 in quanto propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale dell'operatore economico deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo e specifico medio di cui al paragrafo 6.2 lettera a) e b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale nel suo complesso.

Il requisito relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi/forniture analoghi, di cui al paragrafo 6.3 lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale nel suo complesso.

Il requisito relativo alla struttura operativa minima, di cui al paragrafo 6.3 lett. d), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale nel suo complesso.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta anche mediante marcatura temporale. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario deve depositare presso ACI il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione contestualmente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ed il possesso dei suddetti requisiti di idoneità.

Con riferimento al PassOE, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nella FAQ ANAC n. 16 "Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?".

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari ad € 5.460,00;

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o tramite bonifico bancario intestato all'ACI presso: Istituto di credito Iban BNL AG11 ROMA IT8100100503211000000200004.

Deve essere indicata quale causale: "cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta n.5/2023 per l'affidamento dei servizi di verifica della congruità economica dell'offerta di servizi delle società in house dell'Automobile Club d'Italia - CIG: 9781306D0C" e dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del titolo/quietanza di versamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che ha operato il versamento stesso;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a Portale in una delle seguenti forme:
- ❖ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - ❖ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
 - ❖ in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si può ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate oppure dal solo consorzio e l'ambito di certificazione del sistema gestionale della consorziata include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte dei consorziati rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è richiesto per la tipologia dell'appalto.

11. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE (ex AVCPass)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il contributo è dovuto secondo gli importi e le modalità previste dall'ANAC nella delibera n. 621 del 20\12\2022, pubblicata al seguente link – <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-deipagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio Riscossione Contributi"; oppure copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini quando il pagamento è avvenuto in contanti.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il numero CIG.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (ex AVCPass), introdotto dall'A.N.A.C. con Delibera n. 464/2022 e reso disponibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-delloperatore-economico-fvoe> salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Ciascun concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato) www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere l'FVOE (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti (vedere anche Manuale utente FVOE per Operatori Economici sulla piattaforma ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>). Il sistema genera l'FVOE, che il concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di e-procurement di ACI. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'Offerta deve essere presentata dal concorrente esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement, entro e non oltre il termine **perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 giugno 2023 a pena di irricevibilità**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per le istruzioni operative inerenti alle modalità di presentazione delle offerte si rinvia ai successivi paragrafi 13.1) e 13.2) del presente disciplinare.

Le offerte pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi non saranno prese in considerazione anche ai sensi di cui all'art. 59, comma 3, lett. a) e b) del Codice.

Il Sistema non accetta la "pubblicazione" di un'offerta o la modifica di un'offerta già "pubblicata" dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell'offerta in busta chiusa digitale.

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'ACI valuterà - in relazione al tipo e alla durata dell'anomalia - la necessità di sospendere la procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del Sistema, non programmata, di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del Sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, l'ACI potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del Sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al Codice degli appalti ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma di e-procurement di ACI.

L'offerta è composta dai seguenti documenti:

A - Documentazione amministrativa (Busta digitale di qualifica)

B - Offerta tecnica (Busta digitale tecnica)

C - Offerta economica (Busta digitale economica)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di gara unico europeo (DGUE), la Dichiarazione integrativa al DGUE, il Patto d'integrità, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione - ove non richiesta espressamente in originale - potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In ogni caso il concorrente esonera l'ACI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

13.1 ISTRUZIONI OPERATIVE

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. Accedere al Portale <https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html>
2. Effettuare la registrazione come indicato dal Portale
3. Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all'area riservata;
4. Nell'area "Negoziazioni" accedere alla sezione "RdO";
5. [Solo al primo accesso] cliccare sulla sezione "RdO per tutti";
6. Cliccare dunque sull'evento di interesse;
7. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante "Esprimi Interesse";
8. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante "Mia Risposta", dunque su "Intenzione Di Rispondere" per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui nel prosieguo del presente paragrafo.

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l'accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della RdO, all'area Allegati, all'area Messaggi e alla sezione dedicata all'inserimento dell'offerta.

Dopo aver manifestato interesse, la RdO sarà disponibile all'interno della sezione "Mie RdO".

Per inserire la documentazione amministrativa il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta di Qualifica" della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Per inserire l'offerta tecnica il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta Tecnica" della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Per inserire l'offerta economica il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta Economica" della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine degli inserimenti, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

13.2 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Una volta espletate le attività sopra descritte il concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

cliccare su "Invia risposta";

cliccare su "OK" per confermare la trasmissione.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il servizio assistenza (tel. +3902124121398).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono, a titolo esemplificativo, le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella sezione apposita presente sulla Piattaforma di e-procurement la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 6) FVOE;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo di cui al paragrafo **15.4** (eventuale);
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo **15.3** (eventuale);
- 9) copia del modello F23 o altro documento a comprova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo;
- 10) Patto di integrità;
- 11) Capitolato tecnico prestazionale controfirmato per accettazione;
- 12) Schema di contratto;
- 13) Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi dei componenti il team di lavoro.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente Disciplinare. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Con la domanda di partecipazione e la dichiarazione integrativa al DGUE, sottoscritte digitalmente il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da ACI, adottato con Delibera del Consiglio Generale dell'8 aprile 2021e reperibile sul sito www.aci.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità di ACI. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 26.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Inoltre, con la dichiarazione del possesso dei requisiti minimi dei componenti il team di lavoro, allegato 9, sottoscritta digitalmente, da includere nei documenti della busta amministrativa, il concorrente dichiara il possesso da parte del team di lavoro dei requisiti minimi previsti dal presente disciplinare, specificatamente per ciascun profilo professionale richiesto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il

codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, dichiarare le motivazioni di legge.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul Portale e sul sito istituzionale di ACI <http://www.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html> secondo quanto di seguito indicato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Di seguito si espongono le indicazioni in merito alle singole parti del DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata, coassicurata o consorziata;

- contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; tale contratto di avvalimento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti ovvero da altri soggetti muniti dei necessari poteri dell'impresa concorrente e dall'impresa ausiliaria.
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al paragrafo 5 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare.

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

IL DGUE DEVE ESSERE PRESENTATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

COMPROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00.

La descrizione del pagamento deve prevedere: "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di verifica della congruità economica dell'offerta di servizi delle società in house dell'Automobile Club d'Italia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo CIG9781306D0C"

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà produrre attestazione del versamento nell'ambito della documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti e per le imprese in coassicurazione

Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazioni rese, da ciascun concorrente attestanti:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'organo comune, delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete;
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

in caso di RTI costituito:

- contratto di rete;
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazioni delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della busta digitale B. L'offerta tecnica deve essere predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 4 (schema di offerta tecnica) al presente Disciplinare di gara.

La busta digitale B dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una Relazione Tecnica che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:

A. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI VERIFICA DELLA CONGRUITA'	
A.1	Metodologie proposte per la predisposizione del modello e piano di lavoro proposto con suddivisione in fasi e relativi tempi stimati tenendo conto di quanto previsto ai paragrafi 3 e 6 del capitolato tecnico dando conto anche delle modalità procedurali.
A.2	Modalità di operatività del team di lavoro proposto nell'ambito delle varie fasi del piano di lavoro e specificazione, per ciascuna fase del piano, delle giornate/uomo impiegate suddivise per figura professionale presente nel team di lavoro, con indicazione delle misure che si intendono adottare per gestire eventuali picchi di attività.
B. LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA DEI COMPONENTI DEL TEAM DI LAVORO	
B.1 <i>Legal consultant</i>	B.1.1 Numero di anni di iscrizione all'Albo degli avvocati, fermo restando il requisito minimo di 15 anni.
	B.1.2 Numero di incarichi/contratti, ivi inclusi l'assistenza legale in giudizio, nella materia degli affidamenti nell'ambito dell' <i>in house providing</i> , fermo restando il requisito minimo di 10 incarichi/contratti.
B.2 <i>Manager</i>	B.2.1 Numero di anni di anzianità lavorativa nell'ambito dell'attività di <i>advisory</i> , fermo restando il requisito minimo di 15 anni.
	B.2.2 Numero di contratti ai quali il professionista ha collaborato nell'attività di <i>benchmark</i> e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato, fermo restando il requisito minimo di 5 contratti.
	B.2.3 Numero di incarichi/contratti in cui il manager/libero professionista ha svolto funzioni di conduzione o coordinamento di gruppi complessi, superiore al minimo, pari a 1 incarico.
B.3 <i>Esperto senior</i>	B.3.1 Numero di anni di anzianità lavorativa nell'ambito dell'attività di <i>advisory</i> , fermo restando il requisito minimo di 7 anni.
	B.3.2 Numero di contratti, ai quali il professionista ha partecipato a gruppi di lavoro, nell'attività di <i>benchmark</i> e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato, fermo restando il requisito minimo di 2 incarichi/contratti.
	B.3.3 Numero di incarichi/contratti in cui il professionista ha ricoperto il ruolo di esperto senior in gruppi di lavoro su temi di valutazione di congruità economica di servizi e/o benchmark, superiore al minimo, pari a 1 incarico.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che in caso di assenza di tale dichiarazione, ovvero nel caso in cui la stessa risulti generica e non circostanziata, si darà seguito alle eventuali richieste di accesso dei concorrenti senza ulteriori comunicazioni.

La Relazione Tecnica non deve superare il limite massimo di 30 pagine (ovvero facciate) in formato word o pdf (carattere Arial, dimensione 11, interlinea 1,5), esclusa la copertina e l'indice. Le certificazioni e/o

altra documentazione tecnica del concorrente non sono ricomprese nel limite delle facciate sopra descritto. Tale relazione dovrà essere coerente con le linee guida del capitolato speciale e prestazionale ed i criteri e sub criteri di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 15.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi economici dell'offerta presentata.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma all'interno della busta digitale C. L'offerta economica deve essere predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 5 (schema di offerta economica) al presente Disciplinare di gara con indicazione:

a) del **Prezzo complessivo offerto per l'appalto, al netto** di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, valorizzati in € 0,00, e relativo **dettaglio dei prezzi** (al netto di IVA e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza) che lo compongono, distinti per ciascun anno, come di seguito indicati:

- **anno 2023**

Prezzo complessivo relativamente alle sei società in house per la fase istruttoria, per la fase di predisposizione del Modello, per la fase di alimentazione del Modello 2024 e di verifica/test rispetto al benchmark di riferimento, per la fase di illustrazione al management ACI dell'elaborato complessivo e per la fase di redazione dell'attestazione 2024;

- **anno 2024**

- Prezzo complessivo relativamente alle sei società in house per la fase di aggiornamento e alimentazione del Modello 2025 e di verifica/test rispetto al benchmark di riferimento, per la fase di illustrazione al management dell'elaborato complessivo e per la fase di redazione dell'attestazione 2025;
- Prezzo complessivo relativamente alle sei società in house per l'eventuale fase di aggiornamento infrannuale del Modello;

- **anno 2025**

- Prezzo complessivo relativamente alle sei società in house per la fase di aggiornamento e alimentazione del Modello 2026 e di verifica/test rispetto al benchmark di riferimento, per la fase di illustrazione al management dell'elaborato complessivo, per la fase di redazione dell'attestazione 2026;
- Prezzo complessivo relativamente alle sei società in house per l'eventuale fase di aggiornamento infrannuale del Modello;

- **anno 2026**

Prezzo complessivo relativamente alle sei società in house per l'eventuale fase di aggiornamento infrannuale del Modello.

- b) dei costi aziendali del concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Nell'Offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre (e in lettere) con due cifre decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, verranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamento.

La sommatoria dei prezzi in dettaglio deve corrispondere al valore complessivo offerto. In caso di discordanza, verrà considerato comunque l'importo complessivo offerto.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà considerato quello espresso in lettere.

L'importo complessivo offerto è comprensivo di qualsiasi onere ed obbligo connesso al servizio oggetto dell'appalto.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere l'offerta proposta per tutta la durata contrattuale.

Deve essere precisata, inoltre, la natura del rapporto professionale intercorrente, o che verrà istaurato in caso di aggiudicazione, fra l'operatore economico partecipante alla gara e i singoli dipendenti/professionisti componenti il team di lavoro attraverso una dichiarazione del concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il facsimile allegato (allegato 10) e inserendolo tra la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma all'interno della busta digitale C.

La comprova di quanto dichiarato avverrà mediante produzione in copia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del contratto di lavoro subordinato o di consulenza/collaborazione/associazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi e dell'aggiudicazione della gara, saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17.1 BUSTA CONTENENTE ELEMENTI A GIUSTIFICAZIONE DELL'OFFERTA

Al fine di consentire l'accelerazione del procedimento, in ragione della durata dello stesso, e per consentire alla stazione appaltante di valutare se il prezzo complessivo offerto dal concorrente, in funzione del ribasso percentuale applicato, sia sostenibile, cioè tale da rendere l'offerta seria ed affidabile consentendo quindi il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concorrente deve produrre, in busta digitale distinta da quella contenente l'offerta economica, una relazione giustificativa nella quale dovranno essere illustrati i motivi economici e non economici che hanno consentito all'operatore di praticare l'importo offerto (si veda al riguardo quanto indicato, a titolo esemplificativo, all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) secondo le istruzioni contenute nel documento di cui all'allegato n.8 "Istruzioni in merito alla compilazione della "Relazione giustificativa dell'offerta economica".

In particolare, dovranno essere fornite:

- indicazioni di carattere economico e non sul costo delle risorse che costituiscono il team di lavoro;
- indicazioni di carattere economico e non sui singoli costi generali;
- indicazione dell'utile di impresa;

- indicazione di ogni altro costo che possa essere ritenuta utile evidenziare ai fini del giudizio di congruità dell'offerta presentata.

Il file, contenente la suddetta Relazione, deve essere denominato "Relazione giustificativa offerta economica", da inserire nella Sezione apposita creata per la RDO in oggetto.

Si precisa che verrà esaminato il documento relativo alla sola impresa che si collocherà prima nella graduatoria provvisoria.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice, determinata tenendo conto dell'offerta economica e del valore tecnico dell'offerta, secondo gli elementi appresso indicati.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al massimo 80 (ottanta) punti all'Offerta Tecnica e al massimo 20 (venti) punti all'Offerta Economica.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente sommatoria:

$$P = PE + PT$$

dove: P = Punteggio totale attribuito all'offerta considerata (al massimo punti 100)

PE = Punteggio attribuito all'Offerta Economica (al massimo punti 20)

PT = Punteggio attribuito all'Offerta Tecnica (al massimo punti 80).

L'offerta di prezzo più bassa otterrà il punteggio massimo di 20 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

Analogamente alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di 80 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

Saranno escluse le offerte:

- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
- nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio specificate nello schema di contratto ovvero che siano sottoposte a condizione.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sottoelencati.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice. La Commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente paragrafo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Il ricorso a tale modalità discrezionale è determinato dalla necessità di consentire l'apprezzamento del merito tecnico dell'offerta considerato l'oggetto del servizio, rappresentato da attività prettamente consulenziale.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire punteggi che saranno attribuiti automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica esposta nel presente disciplinare.

CRITERI TECNICI		PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO	VALUTAZIONE
A	QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI VERIFICA DELLA CONGRUITA'	40	Valutazione del progetto analitico in termini di adeguatezza, inerenza, completezza ed efficacia, tenendo conto delle esigenze dell'Ente, del capitolato tecnico e delle finalità e degli obiettivi del servizio.
B	LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA DEI COMPONENTI DEL TEAM DI LAVORO	40	Valutazione delle esperienze pregresse diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nei requisiti minimi di partecipazione.
TOTALE		80	

Di seguito, dettaglio dei sub criteri relativi ai criteri A e B :

A. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI VERIFICA DELLA CONGRUITA'		PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO	METODO DI CALCOLO
A.1	<p>Metodologie proposte per la predisposizione del modello e piano di lavoro proposto con suddivisione in fasi e relativi tempi stimati tenendo conto di quanto previsto ai paragrafi 3 e 6 del capitolato tecnico dando conto anche delle modalità procedurali.</p> <p><i>La preferenza verrà assegnata tenendo conto dell'aderenza ed inerenza della metodologia proposta alle esigenze dell'ente rappresentate nel capitolato tecnico e del grado di completezza e dettaglio dell'approccio metodologico sviluppato dall'offerente volto al raggiungimento degli obiettivi indicati.</i></p>	20	D
A.2	Modalità di operatività del team di lavoro proposto nell'ambito delle	20	D

	<p>varie fasi del piano di lavoro e specificazione, per ciascuna fase del piano, delle giornate/uomo impiegate suddivise per figura professionale presente nel team di lavoro, con indicazione delle misure che si intendono adottare per gestire eventuali picchi di attività.</p> <p><i>La preferenza verrà assegnata tenendo conto della quantità di giornate uomo previste nel piano di lavoro e della loro distribuzione per fasi di lavoro e per figura professionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati.</i></p>		
TOTALE		40	

B. LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA DEI COMPONENTI DEL TEAM DI LAVORO		PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO	METODO DI CALCOLO
B.1 <i>Legal consultant</i>	<p>B.1.1 Numero di anni di iscrizione all'Albo degli avvocati, fermo restando il requisito minimo di 15 anni:</p> <p>a. pari a 15 anni (0 punti)</p> <p>b. maggiore di 15 anni e minore o uguale a 20 anni (1 punto)</p> <p>c. maggiore di 20 anni (2 punti)</p>	2	T
	<p>B.1.2 Numero di incarichi/contratti, ivi inclusi l'assistenza legale in giudizio, nella materia degli affidamenti nell'ambito dell'<i>in house providing</i>, fermo restando il requisito minimo di 10 incarichi/contratti:</p> <p>a. pari a 10 incarichi/contratti (0 punti)</p> <p>b. maggiore di 10 incarichi/contratti: 0,5 punti per ogni contratto fino a un massimo di 8 punti</p>	8	T
B.2 <i>Manager</i>	<p>B.2.1 Numero di anni di anzianità lavorativa nell'ambito dell'attività di <i>advisory</i>, fermo restando il requisito minimo di 15 anni:</p> <p>a. pari a 15 anni (0 punti)</p> <p>b. maggiore di 15 anni e minore o uguale a 18 anni (1 punto)</p> <p>c. maggiore di 18 anni e minore o uguale a 20 anni (2 punto)</p> <p>d. maggiore di 20 anni (3 punti)</p>	3	T
	<p>B.2.2 Numero di contratti ai quali il professionista ha collaborato nell'attività di <i>benchmark</i> e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato, fermo restando il requisito minimo di 5 contratti:</p> <p>a. pari a 5 contratti (0 punti)</p> <p>b. maggiore di 5 contratti: 0,5 punti per ogni contratto fino a un massimo di 8 punti</p>	8	T
	<p>B.2.3 Numero di incarichi/contratti in cui il manager/libero professionista ha svolto funzioni di conduzione o coordinamento di gruppi complessi, superiore al minimo,</p>	4	Q

	<p>pari a 1 incarico.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito mediante coefficiente ottenuto sulla base del metodo dell'interpolazione lineare secondo la seguente formula:</p> $C_i = (N_i / N_{max});$ <p>dove:</p> <p>C_i = Coefficiente dell'offerta dell'operatore economico i) in valutazione;</p> <p>N_i = numero di incarichi/contratti in cui il manager/libero professionista ha svolto funzioni di conduzione o coordinamento di gruppi complessi relativamente all'operatore economico i) in valutazione superiore al minimo, pari a 1 incarico;</p> <p>N_{max} = numero maggiore di incarichi/contratti in cui il manager/libero professionista ha svolto funzioni di conduzione o coordinamento di gruppi complessi, superiore al minimo, pari a 1 incarico, rilevato dall'esame delle offerte degli operatori economici.</p> <p>Pertanto, all'operatore economico i) in valutazione, sarà assegnato il punteggio risultante dal prodotto tra il coefficiente C_i e il punteggio massimo, pari a 4.</p>		
B.3 Esperto senior	<p>B.3.1 Numero di anni di anzianità lavorativa nell'ambito dell'attività di <i>advisory</i>, fermo restando il requisito minimo di 7 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pari a 7 anni (0 punti) b. maggiore di 7 anni e minore o uguale a 10 anni (1 punto) c. maggiore di 10 anni e minore o uguale a 13 anni (2 punti) d. maggiore di 13 anni (3 punti) 	3	T
	<p>B.3.2 Numero di contratti, ai quali il professionista ha partecipato a gruppi di lavoro, nell'attività di <i>benchmark</i> e/o nella valutazione di congruità di servizi disponibili sul mercato, fermo restando il requisito minimo di 2 incarichi/contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pari a 2 contratti (0 punti) b. maggiore di 2 contratti: 0,5 punti per ogni contratto fino a un massimo di 8 punti 	8	T
	<p>B.3.3 Numero di incarichi/contratti in cui il professionista ha ricoperto il ruolo di esperto senior in gruppi di lavoro su temi di valutazione di congruità economica di servizi e/o benchmark, superiore al minimo, pari a 1 incarico.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito mediante coefficiente ottenuto sulla base del metodo dell'interpolazione lineare secondo la seguente formula:</p> $C_i = (N_i / N_{max});$ <p>dove:</p> <p>C_i = Coefficiente dell'offerta dell'operatore economico i) in</p>	4	Q

	<p><i>valutazione;</i></p> <p><i>Ni=numero di incarichi/contratti in cui il professionista ha ricoperto il ruolo di esperto senior in gruppi di lavoro su temi di valutazione di congruità economica di servizi e/o benchmark relativamente all'operatore economico i) in valutazione superiore al minimo, pari a 1 incarico;</i></p> <p><i>Nmax=numero maggiore di incarichi/contratti in cui il professionista ha ricoperto il ruolo di esperto senior in gruppi di lavoro su temi di valutazione di congruità economica di servizi e/o benchmark, superiore al minimo, pari a 1 incarico, rilevato dall'esame delle offerte degli operatori economici.</i></p> <p>Pertanto, all'operatore economico i) in valutazione, sarà assegnato il punteggio risultante dal prodotto tra il coefficiente Ci e il punteggio massimo, pari a 4.</p>		
TOTALE		40	

L'attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri e sub criteri A.1 e A.2 sopra indicati avverrà secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 18.2.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ognuno dei sub criteri B, il concorrente dovrà presentare dichiarazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti offerti con riferimento a quanto richiesto e corredata dall'elenco degli incarichi/contratti, in conformità all'allegato 4; la comprova è fornita secondo le modalità previste al paragrafo 6.3 del presente disciplinare.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento ai suddetti elementi di valutazione dell'offerta tecnica, per la valutazione dei sub-criteri discrezionali previsti ai punti **A.1, A.2** saranno valutati, per ciascun concorrente, da una Commissione giudicatrice all'uopo nominata. Ciascun Commissario attribuirà un giudizio sintetico ad ogni elemento discrezionale, corrispondente automaticamente ai coefficienti numerici variabili tra zero ed 1 di seguito indicati.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punti tecnici sono previsti i seguenti 11 livelli di valutazione nell'ambito dei quali sarà individuato il valore del coefficiente (V) che esprime il livello di aderenza di ciascun criterio ai requisiti di offerta.

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE (V) ATTRIBUITO
Pienamente rispondente/ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese	1,00
Molto Buono	Il requisito è trattato in modo più che esauriente e quanto proposto risponde in modo pienamente efficace alle attese	0,90
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde in modo efficace alle attese	0,80
Discreto	Il requisito è trattato in modo più che accettabile e	0,70

	quanto proposto risponde in misura più che soddisfacente alle attese	
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,60
Appena sufficiente	Il requisito è trattato in modo appena accettabile e quanto proposto risponde in misura appena sufficiente alle attese	0,50
Insufficiente	Il requisito è trattato in modo non sufficiente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale della trattazione	0,40
Scarso	Il requisito è trattato in modo carente in uno o più aspetti compromettendo in modo significativo la validità della trattazione	0,30
Inadeguato	Il requisito è trattato in modo carente, compromettendo l'utilità generale e la validità della trattazione	0,20
Assolutamente inadeguato	Il requisito proposto è assolutamente non adeguato e/o non rispondente alle condizioni minime previste	0,10
Assente/non trattato	Il requisito non è stato trattato	0,00

Ultimata tale fase di attribuzione dei giudizi, la Commissione procede alla redazione dell'apposito verbale. Successivamente, per ogni concorrente, si calcola la media aritmetica (Vmed) dei coefficienti espressi da tutti i Commissari, per ciascuno dei suddetti 2 sub criteri discrezionali.

Il punteggio per ciascuno dei sub criteri, A.1 e A.2, sarà attribuito utilizzando la seguente formula:

$$pt1 = Vmed (A.1) \times 20$$

e

$$pt2 = Vmed (A.2) \times 20$$

dove:

Pt1= punteggio relativo al sub criterio discrezionale A.1

Pt2= punteggio relativo al sub criterio discrezionale A.2

Successivamente, per ciascuna offerta, saranno sommati tra loro i punteggi attribuiti a tutti e 2 i sub criteri determinando il seguente punteggio tecnico di offerta (PT): $PT = Pt1 + Pt2$.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio di 20 punti, per il prezzo, sarà attribuito utilizzando la formula (non lineare a proporzionalità inversa in funzione al prezzo):

$$PE = (P_{\min} : P) \times PE_{\max}$$

dove:

“PE” è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente in esame per l’esecuzione della attività previste in gara;

- A. “P_{min}” è il prezzo più basso tra quelli offerti in gara;
- B. “P” è il prezzo dell’offerta economica in esame;
- C. “PE max” è il massimo punteggio attribuibile (c.d. prezzo a base di gara).

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo posto a base di gara.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, in relazione a ciascuna offerta, procede all’attribuzione del punteggio complessivo nel seguente modo:

$$P = PT + PE$$

dove

P = punteggio totale del concorrente in esame;

PE = Punteggio economico del concorrente in esame;

PT = Punteggio tecnico del concorrente in esame.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data di svolgimento della prima seduta pubblica è fissata per il 17 luglio 2023 alle ore 11:00 presso l'Automobile Club d'Italia, via Marsala, 8, Roma.

L'Ente si riserva la facoltà di svolgere la seduta in via telematica con partecipazione da remoto dei componenti della commissione.

I concorrenti potranno partecipare alla seduta da remoto secondo le modalità operative che saranno successivamente rese note.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo messaggistica della RDO, nonché a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente", almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità e gli stessi termini. La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma.

Nella prima seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema fino alla loro apertura.

Successivamente, il RUP procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

all'esito dell'istruttoria del RUP, la commissione giudicatrice delibera in merito alle esclusioni e alle ammissioni alla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del codice, l'ACI si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.77 del Codice e secondo i criteri di nomina e le procedure indicate agli artt.31 e 32 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

La Commissione è composta da n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) e lavora a distanza con procedura telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

L'ACI pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della anomalia dell'Offerta.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite l'area messaggistica del sistema, procede a comunicare le ammissioni e le esclusioni dalla gara ed all'apertura delle BUSTE DIGITALI contenenti le offerte tecniche dei partecipanti ammessi alla procedura e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel paragrafo 18.2 del presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procede all'apertura delle BUSTE DIGITALI contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, nella medesima seduta pubblica, la Commissione rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" attribuiti alle offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara.
- c) i prezzi complessivi offerti a seguito dell'apertura delle offerte economiche. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

L'ACI procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

All'esito della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, la Commissione procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che disporrà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione nelle seguenti circostanze:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La partecipazione alle sedute pubbliche avverrà per i concorrenti in forma telematica, collegandosi tramite la piattaforma "Meet" di Google. Il link per la partecipazione sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Operatore Economico al RUP tramite l'area messaggistica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, concluso il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, trasmette gli atti alla commissione che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

In particolare, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D.Lgs. n.81/2008.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico della BDNCP - Banca dati nazionale dei contratti pubblici) ai sensi della delibera ANAC 27 luglio 2022 recante "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma

2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

ACI, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, ACI procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. ACI aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

23.1 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - definizione degli indirizzi generali di pubblicazione

degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - si rappresenta che le spese di pubblicazione del bando di gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'Automobile Club d'Italia, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro ag. 11 Roma codice Iban IT8100100503211000000200004, con la seguente causale "Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n.5 /2023 in adempimento dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012".

Rimane inteso che l'ACI si riserva di rendere noto all'aggiudicatario l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

23.2 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui dell'art. 76, comma 5, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire all'ACI nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- garanzia definitiva in favore di ACI, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 23.5 e nell'art. 103 del Codice;
- polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civili terzi in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad ACI, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi; tale polizza, avente durata fino al termine del rapporto contrattuale, è da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali e quindi anche per l'eventuale periodo di prosecuzione, e non costituisce un limite al risarcimento dei danni provocati;
- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m.i. in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati:

- nominativo del referente del servizio per l'appalto aggiudicato;
- nominativi richiesti nell'ambito della normativa sulla sicurezza di cui al paragrafo 23.3.

In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:

o copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo con l'indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

o per il RTI/Consorzio, sia nel caso in cui la mandataria abbia il mandato all'incasso da parte delle mandanti facenti parte del RTI/Consorzio sia qualora le imprese facenti parte del medesimo RTI/Consorzio fatturino ed incassino direttamente il corrispettivo fatturato da ciascuna per la parte di prestazioni effettivamente erogate, il mandato speciale/l'atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l'impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Il fornitore dovrà caricare, in allegato al contratto, anche la documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 672/1972.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23.3 SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

1. il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
2. il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa vigente;
3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
4. inviare copia della certificazione di idoneità alla mansione effettuata dal medico competente ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i. di eventuale ulteriore personale, rispetto a quello assorbito e già impiegato presso l'Ente e assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal citato DLgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria e visita medica periodica dei lavoratori relativa alla suddetta certificazione di idoneità alla mansione;
5. eventuali ulteriori informazioni.

23.4 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n.642/1972, il contratto è assoggettato all'imposta di bollo e l'assolvimento è onere dell'aggiudicatario. Pertanto, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta stipula del contratto firmato unilateralmente e digitalmente dalla stazione appaltante, la società affidataria dovrà provvedere ad inviare idonea documentazione attestante l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, l'ACI provvederà ad inoltrare segnalazione dell'omesso pagamento all'Agenzia delle Entrate.

23.5 CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell'ACI nella misura del 10% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e, conseguentemente, l'ACI potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina dell'art. 103 del Codice.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice, dagli articoli 22 e seguenti della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 25/7/2017 e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ACI.

Fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro quindici giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica contenga informazioni che costituiscano segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione allegata all'offerta tecnica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovrà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali alcune parti dell'offerta sono da segretare;
3. dovrà fornire almeno un "principio di prova" e pertanto allegare la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale.

Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. I segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art.53, comma 6, del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti dopo l'aggiudicazione. (art. 53, comma 2, lett c) e d).

Saranno sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), ACI - Automobile Club d'Italia - informa che i Dati Personali ("Dati") forniti saranno trattati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

In particolare saranno trattati i dati personali e giudiziari con riferimento ai soggetti dell'operatore economico (es. titolare, soci, procuratori, direttori tecnici) e/o loro delegati.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia - ACI, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap 00185, nella persona del Presidente, quale rappresentante legale pro-tempore, e-mail: privacy@aci.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il dott. Mauro Annibaldi, indirizzo e-mail: m.annibalidpo@aci.it.

Categorie di Dati trattati

I Dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconducibili alle categorie di dati personali previsti per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di lavori pubblici servizi e forniture e per la stipula e governance del rapporto contrattuale. In particolare, sono oggetto di trattamento:

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati relativi a situazione economica;
- Dati relativi a situazione finanziaria;
- Dati relativi a situazione patrimoniale;
- Dati bancari;
- Dati giudiziari;
- Dati fiscali e previdenziali.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art.80 del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto/concessione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Reg. UE. Tali Dati possono essere raccolti presso l'Interessato ovvero presso altri Soggetti (Autorità, Pubbliche Amministrazioni, Enti).

Finalità del trattamento dei dati

I dati saranno trattati:

- per l'esecuzione di attività strumentali allo svolgimento della procedura di gara;
- per acquisire e sottoporre a controllo i dati inerenti la partecipazione alla procedura di gara e la loro persistenza nella fase di esecuzione del contratto;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, per adempiere ed esigere l'adempimento di specifici obblighi contrattuali, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell'ambito di procedure di arbitrato o conciliazione;
- per l'esecuzione di attività strumentali alla gestione delle segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione della legge o di disposizioni procedurali interne, da parte dell'affidatario; - per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per l'inserimento nelle anagrafiche e nelle procedure informatiche dell'Ente; - per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato o di terzi;
- per adempiere gli obblighi legali in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art.6.1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art.6.1. lett. c GDPR), ad esempio adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art 6.1, lett. e, GDPR); in particolare per la gestione della procedura di evidenza finalizzata alla selezione del contraente.

Modalità di trattamento

Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione ed estrazione di copie in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il trattamento potrà avvenire tramite applicativo informatico: piattaforme informatiche presenti sui siti ANAC, del Ministero degli Interni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Consip spa, applicativi dei mercati elettronici regionali, piattaforma elettronica della stazione appaltante e talvolta con modalità cartacee. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati dai dipendenti di ACI o delle società collegate o da altri uffici, che curano il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto. I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati e ne potrà essere data conoscenza a:

- Soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di Aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- consulenti o professionisti esterni che prestino attività di consulenza o assistenza ad ACI, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto anche per eventuale tutela in giudizio;
- soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento per conto di ACI, quali, ad esempio, ACI Informatica S.p.A. per il trattamento automatizzato dei dati;
- enti pubblici;
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- organi di Vigilanza e controllo;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1 comma 32 legge 190/2012 per i contratti di appalto;
- istituti bancari per la gestione dei pagamenti o degli incassi derivanti dall'esecuzione dei contratti;
- uffici postali e spedizionieri per l'invio di documentazione e materiali.

Sul sito web dell'Automobile Club d'Italia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", saranno pubblicati i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reperibile presso la sede dell'ACI o attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all'indirizzo privacy@aci.it

Durata del trattamento dei Dati

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra elencate.

Di seguito, i criteri utilizzati per determinare il periodo di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- i dati trattati per l'adempimento di obblighi di legge saranno conservati da ACI nei limiti previsti dalla legge;

- i dati trattati per lo svolgimento della procedura di gara saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento della procedura di gara e dell'affidamento, salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti;
- i dati personali dell'aggiudicatario e di eventuali sub appaltatori saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti.

Diritti dell'Interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo potrà ottenere:

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;

qualora un trattamento sia in corso, l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse;

la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;

qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che lo riguardano;

nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;

i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito. Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all'ACI, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@aci.it

Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ACI può tuttavia acquisire tali dati personali anche tramite consultazione pubblica di registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento, per la stipula, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. Un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ACI, in caso di aggiudicazione saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed alla esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge. Il concorrente si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di ACI per le finalità descritte nella presente informativa.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

ACI non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22 del GDPR.